

Legge regionale 22 aprile. 2011, n. 5.

Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove la diffusione di servizi di accesso Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.
2. Ai fini della legge, per accesso Wi-Fi si intendono le tecniche di accesso alla rete internet in tecnologia wireless secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.
4. La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia Wi-Fi.

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) eroga contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 3;
 - b) eroga contributi agli enti pubblici, singoli o associati, prioritariamente se situati in zone a bassa diffusione di banda larga, per l'installazione di hot spot WI-Fi nei luoghi pubblici;
 - c) provvede all'installazione di almeno un access point pubblico ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione;
 - d) promuove attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti nonché a incentivarne l'utilizzo.
2. I contributi e i voucher erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Art. 3.

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento di attuazione.
2. Il regolamento stabilisce:
 - a) l'entità dei contributi e dei voucher;
 - b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi e dei voucher che, comunque, non possono essere concessi ai titolari di licenza di operatore di telecomunicazione;
 - c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei voucher;

d) i criteri e le modalità per la localizzazione degli access point presso le sedi della Regione nonché le modalità di fruizione del servizio;

e) le modalità di accesso alla rete, anche in relazione ai soggetti che erogano il servizio;

f) i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. Nell'ambito dell'attività di controllo, la Giunta regionale disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento dell'attività di verifica e monitoraggio.

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2011 si provvede alla spesa corrente pari a 750.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB13021 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria, e alla spesa in conto capitale pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB DB13012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 aprile 2011

p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 110

Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti.

- Presentata dai Consiglieri ROBERTO PLACIDO, ANTONINO BOETI, DANIELE CANTORE, MONICA CERUTTI, LUIGI CURSIO, MICHELE DELL'UTRI, FEDERICO GREGORIO, MAURO ANTONIO DONATO LAUS, GIAMPIERO LEO, STEFANO LEPRI, MICHELE MARINELLO, ANGIOLINO MASTRULLO, RICCARDO MOLINARI, ANGELA MOTTA, MASSIMILIANO MOTTA, ROCCHINO MULIERE, GIOVANNI NEGRO, GIOVANNA PENTENERO, GIANNI WILMER RONZANI, ANDREA STARA, GIAN LUCA VIGNALE il 30 dicembre 2010.

- Assegnata alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 13 gennaio 2011.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 13 aprile 2011 con relazione di MICHELE MARINELLO, ROBERTO PLACIDO.

- Approvata in Aula il 20 aprile 2011, con emendamenti sul testo, con 38 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge

DB13021 (Innovazione, ricerca ed Università sistemi inf. e tecnologie della comun. Titolo 1: spese correnti)

DB13012 (Innovazione, ricerca ed Università Università ed istituti di ricerca Titolo 2: spese in conto capitale)